


Studio Tributario e Societario



Covid-19 | Tax Alert | N. VIII

Ottobre 2020

Deloitte.

Aspetti fiscali e di bilancio

Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

(art. 98-bis, Legge n. 126, 13 ottobre 2020)

La Legge di Conversione ha inserito la norma in esame, la quale prevede che i soggetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 27 giugno 2020, ovvero i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 (rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto entro il 30 giugno 2020 (ovvero entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione, o, ancora, entro il 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40%), possono effettuare tali versamenti entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8%.

La norma trova applicazione anche per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 27 giugno 2020 (ovvero per i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27,

comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché per quelli che applicano il regime forfetario e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

(art. 110, Legge n. 126, 13 ottobre 2020)

Come noto il Decreto Legge n. 104/2020 ha introdotto una nuova opportunità di rivalutare i beni di impresa (materiali e immateriali) e le partecipazioni, in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie, iscritti in bilancio. Sul punto si rammenta che la rivalutazione in esame, a differenza delle precedenti, può essere effettuata anche solo a fini civilistici, oppure dando rilevanza anche fiscale al maggior valore attribuito ai beni (mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%).

Il predetto Decreto Legge prevede che la rivalutazione vada effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La Legge di Conversione ha chiarito che per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la rivalutazione, di cui alla norma in esame, può essere effettuata nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, qualora non ancora approvato alla data di entrata in vigore della

Legge di Conversione stessa, e a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni oggetto di rivalutazione risultino iscritti dal bilancio dell'esercizio precedente.

Esenzioni dall'imposta municipale propria – IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

(art. 78, Legge n. 126, 13 ottobre 2020)

La Legge di Conversione, confermando il contenuto della norma e delle relative esenzioni dai versamenti IMU 2020, si limita a chiarire che, per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2, l'esenzione dal versamento IMU si applica anche in relazione alla prima rata 2020 (esenzione, si rammenta, già prevista dall'art. 177 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020).

Sospensione temporanea degli ammortamenti a conto economico e deduzione fiscale extracontabile

(art. 60, Legge n. 126, 13 ottobre 2020)

La Legge di Conversione ha inserito nell'art. 60 il comma 7-bis e seguenti disponendo che i soggetti che non adottano i principi contabili

internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando, quindi, il piano di ammortamento originario di un anno.

I soggetti che si avvalgono della suddetta facoltà sono tenuti a destinare una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa deve indicare le ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Per i soggetti che si avvalgono della facoltà di non imputare gli ammortamenti a conto economico, la deduzione della quota di ammortamento è comunque ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR a prescindere dall'imputazione al

conto economico (mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi).

Per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP (di cui agli artt. 5, 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97) la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalle disposizioni IRAP, a prescindere dall'imputazione al conto economico (anche in tal caso mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione). La norma in esame, sulla base dell'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Incentivi per le imprese

Fondo per la filiera della ristorazione

(art. 58 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

In sede di conversione in legge, è stato esteso l'ambito dell'agevolazione e, pertanto, possono accedere le imprese, in attività alla data di entrata in vigore del DL Agosto, con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi).

Per ulteriori dettagli sull'agevolazione, si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII.

Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

(art. 58-bis del DL 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La legge di Conversione ha istituito un fondo atto a promuovere la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di IV gamma.

La dotazione del fondo è pari a Euro 20 milioni per il 2020 ed è destinata a stimolare la ripresa e il rilancio del

relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti.

Con decreto ministeriale, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, verranno definiti i criteri e le modalità di accesso e ripartizione del fondo. L'accesso al fondo avviene nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

(art. 59 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La Legge di conversione ha sostanzialmente confermato il contenuto dell'art. 58 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII)

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

(art. 60 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La Legge di conversione ha confermato i fondi stanziati in merito alla Nuova Sabatini (art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69), ai contratti di sviluppo (art. 43 del D.L.

25 giugno 2008, n. 112), per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (fondo istituito dall'art. 43 del decreto Rilancio), alle prestazioni consulenziali "Industria 4.0" (c.d. voucher per gli Innovation Manager, istituito dall'art. 1, comma 228, della legge di bilancio 2019) e per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (art. 107, paragrafo 3, lettera b, del Trattato UE - a dotazione del Fondo IPCEI) (per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII).

Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo

(art. 60-bis del DL 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La Legge di conversione ha introdotto la possibilità di definire un nuovo piano di ammortamento dei finanziamenti nella forma di credito agevolato concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'art. 5 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. La possibilità di ridefinizione è concessa ai soggetti che si trovino in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento originario

(o che siano in regola e intendono rimodulare il piano) che posseggano i seguenti requisiti:

- non abbiano distribuito utili dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento delle rate di rimborso fino alla data di presentazione della domanda di ridefinizione;
- abbiano approvato e depositato i propri bilanci di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento delle rate di rimborso fino alla data di presentazione della domanda di ridefinizione;
- abbiano validamente concluso il progetto ammesso al finanziamento avendo altresì superato positivamente la valutazione del progetto stesso da parte dell'ente incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione del decreto in parola, saranno stabilite le modalità attuative per l'accesso all'agevolazione

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

(art. 62 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020).

La Legge di conversione ha confermato il contenuto dell'art. 62 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII)

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI

(art. 64 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La Legge di conversione ha confermato il contenuto della norma (per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII) ed ha previsto le seguenti integrazioni:

- con riferimento al fondo di garanzia previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto Liquidità (procedura semplificata per finanziamenti fino a 30 mila euro), estensione della norma alla generalità dei professionisti esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO;
- sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del decreto Liquidità (finanziamenti bancari garantiti da SACE, concessi entro il 31.12.2020) anche le imprese che sono state ammesse (i) alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (ii) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o (iii) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma,

lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

(art. 65, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La legge di conversione non ha modificato, nella sostanza, il contenuto dell'articolo in esame. Per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII.

Misure urgenti per il settore turistico

(art. 77, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La Legge di conversione conferma il contenuto della norma (per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII) e prevede le seguenti integrazioni:

- per le strutture turistico-ricettive il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. Rilancio relativo all'affitto d'azienda è innalzato al 50%. Inoltre, qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e

uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Il credito di imposta, per le imprese turistico-ricettive, spetta fino al 31 dicembre 2020.

- È previsto altresì che ai fini del credito previsto dall'art. 176 del D.L. Rilancio (tax credit vacanze per nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro) il pagamento del servizio può essere corrisposto anche con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

(art. 79, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La legge non modifica, nella sostanza, il contenuto dell'articolo in esame. Per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

(art. 81 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano

investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici (e Paralimpici, come integrato in sede di conversione in legge) e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta.

Le predette leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono avere ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019 (in ogni caso prodotti in Italia), almeno pari a 150.000 euro (in sede di conversione in legge il limite minimo è stato ridotto, infatti, da 200.000 euro a 150.000 euro) e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Tale credito di imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa di 90 milioni di euro.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

(art. 91 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La legge di conversione non ha modificato, nella sostanza, il contenuto dell'articolo in esame.

Per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII.

Credito di imposta per investimenti pubblicitari

(art. 96 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge con L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La legge di conversione non ha modificato il contenuto dell'articolo in esame. Per il dettaglio si fa rinvio al nostro Tax Alert n. VII.

Credito di imposta per spese di sanificazione e acquisto DPI

(art. 31, commi 4-ter e 4-quinquies, inseriti in sede di conversione dalla L. del 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020)

La Legge di conversione introduce due nuovi commi all'articolo 31 del decreto Agosto. In particolare, è previsto l'incremento di 403 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse allocate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del D.L. Rilancio (per un totale di risorse disponibili pari a 603 milioni di euro per l'anno 2020, dati i 200 milioni di euro previsti dall'art. 125 del D.L. Rilancio). Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del D.L. Rilancio, secondo i criteri e le modalità ivi previsti.



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.